

Al Coordinamento Regionale dei SUAP

Oggetto: attività di estetica senza sede fissa

Recentemente ci siamo trovati ad affrontare casi in cui alcuni Suap comunali - di province diverse della Toscana - hanno accettato domande di iscrizione di attività di estetica senza sede fissa, per lo svolgimento di attività esclusive di "manicure e pedicure" e "trucco e make up" presso il domicilio del cliente. Tale richiesta è stata avvalorata facendo riferimento alle "Modifiche all'articolo 4 comma 2 bis del d.p.g.r. 47/R/2007 come di seguito riportate:

"La manicure, il pedicure ed il make - up possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati"

Come sappiamo, la legge 01/90 che disciplina le attività di estetica e le successive modificazioni all'articolo 1 determina che:

- 1. l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.*
- 2. tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 .*
- 3. sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.*

Inoltre all'articolo 2 si dice che:

l'attività professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

./..

E' altresì pacifico che le attività di Manicure e Pedicure Estetico, così come le attività di trucco e altri trattamenti viso, rientrano tra le attività proprie dell'estetica, come si evince anche da quanto riportato nel Testo coordinato del d.p.g.r. 2 ottobre 2007, n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)". 3. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:

- a) manicure o pedicure estetico;*
- b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;*
- c) solarium viso;*
- d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.*

Per quanto sopra esposto, le "Modifiche all' articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007" non autorizza allo svolgimento dell'attività senza sede fissa, ma consente solo la possibilità in casi particolari di eseguire il servizio presso il domicilio del cliente.

Concludendo, riteniamo che le attività di Manicure e Pedicure estetico e di Trucco e make Up, rientrano a tutti gli effetti tra le attività proprie dell'estetica e che per il loro svolgimento deve essere comunque rispettato quanto previsto dall'articolo 2 della legge 1/90 e successive modificazioni.

Confidando in un vostro pronunciamento in merito, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinatore della Segreteria Regionale
Dr.ssa Laura Simoncini

